



# COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

**Provincia di Padova – c.a.p. 35010**

Vicolo Bembo

[www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it](http://www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it)

Fax 049-9450438

Codice Fiscale 00682280284

PEC – Posta Elettronica Certificata: [sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net)

Servizi generali 049-9453211 Edilizia Privata 049-3453231

Polizia Locale 049-9453241 Lavori Pubblici 049-9453251



*Medaglia d'argento  
al merito civile*

ORD N. 12 del 28-03-2022

OGGETTO: Misure di lotta alle zanzare al fine di prevenire ogni possibile conseguenza sulla salute pubblica derivante dall'infestazione.

## IL SINDACO

PRESO ATTO che la *Aedes Albopictus* (zanzara tigre) può trasmettere i virus Chikungunya, Dengue, Zika importati da paesi tropicali con i viaggiatori e la *Culex Pipiens* (Zanzara Comune) può trasmettere il Virus West Nile e Usutu diventati endemici (stabilmente presenti) nelle nostre zone e che i suddetti virus provocano malattie simil-influenzali con caratteristiche sintomatologiche simili e quindi di difficile diagnosi eziologica specifica;

CONSIDERATO, pertanto, il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne, nei confronti dell'uomo e degli animali;

VALUTATO che sul territorio comunale l'obiettivo è quello di contenere il numero di zanzare in circolazione bloccando lo sviluppo delle larve, per impedire epidemie di West Nile, Dengue, Zika ecc..;

DATO ATTO che le arbovirosi comportano un grave pericolo, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitarne la diffusione;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto con specifico appalto ad incaricare una ditta per l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali contro le zanzare in aree pubbliche ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VISTO il “Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes sp.*) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018” della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III del Ministero della Salute, Circolare n. 14836 del 18/05/2018;

VISTO il “Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2018” della Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III del Ministero della Salute, Circolare n. 19420 del 27/06/2018;

VISTO la DGR n. 12 del 12.01.2021 “Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare” Biennio 2021-2022 in continuità con quanto stabilito con la D.G.R. n. 174 del 22/02/2019 della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione Veneto;

VISTA la DGR n. 207 del 18.02.2020 con cui è stata recepita l’Intesa Stato Regioni n.1/CSR del 15.01.2020, recante il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025;

VISTA la DGR n. 100 del 07.02.2022 “Modifica delle linee guida relative al: Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare di cui alla DGR 12 del 12.01.2021” ed in particolare l’allegato “A” che riduce il tempo per l’intervento antilarvale da ripetersi entro 4 settimane dall’applicazione e non più ogni 4 – 6 settimane;

**RICHIAMATE:**

- la DGRV n. 443 del 20/03/2012;
- la DGRV n. 174 del 22/02/2019;
- la DGRV n. 12 del 12.1.2021;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**ORDINA**

**A tutta la cittadinanza di:**

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l’acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);

- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
- mantenere le aree verdi in condizioni decorose, pulite e sfalciate.
- **NON USARE prodotti disinfestanti adulticidi.**

**A tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:**

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida, già dal mese di maggio fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, registrando i trattamenti in apposito registro e conservando le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo. Il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare al presenza;
- **NON USARE prodotti disinfestanti adulticidi.**

**Ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:**

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- trattare periodicamente, da maggio ad ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*.
- **NON USARE prodotti disinfestanti adulticidi.**

**Ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento di:**

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente, fino al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;
- trattare periodicamente, da maggio ad ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*, in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*;

- **NON USARE prodotti disinfestanti adulticidi.**

**Ai responsabili dei cantieri, di:**

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di maggio al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;
- **NON USARE prodotti disinfestanti adulticidi.**

**A coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:**

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida, con cadenza quindicinale, dal mese di maggio al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;
- **NON USARE prodotti disinfestanti adulticidi.**

**A coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:**

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra maggio e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi bacinelle ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;
- **NON USARE prodotti disinfestanti adulticidi.**

**Ai gestori dei cimiteri, di:**

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia, in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai.

**Precauzioni da adottare:**

- per ridurre il rischio di infezione, proteggersi all'aperto dal crepuscolo all'alba, periodo di maggiore attività delle zanzare, indossando indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo, inoltre **SI RACCOMANDA di utilizzare repellenti cutanei**;
- per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
- applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai che non sia possibile coprire e/o rimuovere, si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*;
- in generale, nell'impiego dei prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre e porte;

**AVVERTE**

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi, nonché in ogni altro modo che vengo ritenuto idoneo al fine di informare la popolazione;

la mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.n. 267/2000;

**DISPONE**

che in presenza di casi sospetti od accertati di arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture ricreative, centri estivi ....., il Comune effettui direttamente trattamenti larvicidi e di rimozione dei focolai, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze con tingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti dei destinatari specificamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso in cui l'attività debba essere svolta dal Comune in via sostitutiva.

**DISPONE ALTRESI'**

che il presente provvedimento abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale ed il 31 Ottobre 2022;  
che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti cittadini e agli Enti interessati, con pubblicazione all'Albo Pretorio, nel sito internet del Comune e in ogni altro modo ritenuto idoneo a darne divulgazione;

**INFORMA**

avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 “attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo” entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia ai ricorsi amministrativi” entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

## DEMANDA

Alla Polizia Locale la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, l’accertamento e l’erogazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza.

IL SINDACO

Pettenuzzo Nicola

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art 24 del  
D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.*